

RIFORMA IRPEF/IRES – LAVORO AUTONOMO

Vengono esaminate le principali disposizioni introdotte dalla Riforma IRPEF/IRES in materia di lavoro autonomo

Informativa n. 11/2025

Riferimenti normativi D.Lgs. n. 294 del 13/12/2024 pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2024, attuativo della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023)



Con la presente Informativa vengono esaminate le principali disposizioni introdotte con riferimento agli esercenti arti e professioni dalla c.d. "Riforma IRPEF-IRES", **in vigore generalmente dal 31/12/2024**.

Disposizioni di carattere generale

La Riforma introduce, quale criterio generale, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, specificando che lo stesso è costituito dalla differenza **tra tutte (ivi inclusi i corrispettivi relativi alla cessione di clientela e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e in società semplici che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo)** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo **percepiti** nel periodo di imposta, in relazione all'attività artistica o professionale, e l'ammontare delle spese **sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

Al confermato principio di cassa continuano a fare eccezione i costi per ammortamenti, canoni leasing e quote T.FR.

Viene altresì disposto che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, devono essere imputati al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Esemplicando, un pagamento soggetto a ritenuta effettuato il 31/12/X con accredito sul c/c ricevuto da un professionista in data 2/01/X+1, concorrerà a formare il reddito dello stesso nell'anno X e non più nell'anno X+1.

Cessione contratto leasing

Viene disposto che in caso di cessione del contratto di leasing di beni immobili e mobili (ad esclusione degli oggetti d'arte, antiquariato o da collezione) dovrà essere assoggettata a tassazione la differenza tra il valore normale del bene e la sommatoria del corrispettivo stabilito per il riscatto e i canoni residui del contratto, attualizzati alla data di cessione del contratto.

Tassazione separata

Viene previsto che possano beneficiare della tassazione separata, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta:

- i corrispettivi relativi a cessione della clientela o di altri elementi immateriali quali ad esempio il marchio;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e in società semplici che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.

Restano escluse dalla tassazione separata le plusvalenze per cessione di quote di società tra professionisti in regime di reddito d'impresa, le quali danno luogo al cedente a redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

Rimborsi e riaddebiti

Viene stabilito, che non concorrono a formare il reddito:

- con effetto dal periodo d'imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione, con conseguente inapplicabilità della ritenuta e indeducibilità del relativo costo sostenuto; in caso di mancato incasso del riaddebito, le perdite su crediti (ad esclusione di quelli di modesta entità inferiori a 2.500,00 euro, per i quali viene prevista la deducibilità decorso un anno dalla fatturazione) diventano deducibili a partire dalla data in cui il committente è stato assoggettato a istituti di regolazione della crisi, ovvero in caso di procedure esecutive rimaste infruttuose o quando il diritto alla riscossione diventa prescritto;
- il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi, anche in questo caso con indeducibilità del relativo costo sostenuto.

Spese relative a beni mobili e immobili

Si prevede che per i beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con apposito D.M. del 31/12/1988, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta.

In caso di eliminazione dall'attività di tali beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è ammesso in deduzione.

Viene altresì stabilito che le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (al 50% per gli immobili ad uso promiscuo), mentre le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nell'esercizio di sostenimento (al 50% per gli immobili ad uso promiscuo).

Spese relative a beni ed elementi immateriali

Con effetto dal 2025, si prevede che le quote di ammortamento del costo:

- dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
- degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
- di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.